

Composizione della Commissione di valutazione sul rinnovo dei gg.oo, del Tribunale per i minorenni per il triennio 2011 - 2013.

(Risposta a quesito del 29 luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 29 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

Letta la,

“- nota in data in data 6 luglio 2010 del Presidente del Tribunale per i minorenni di ... con la quale pone un quesito circa la composizione della Commissione di valutazione sul rinnovo dei giudici onorari, del Tribunale per i minorenni per il triennio 2011 - 2013, specificamente “di esprimere un parere circa l'effettività della ritenuta incompatibilità e circa l'opportunità o necessità che la commissione sia composta, oltre che dal Presidente e dall'unico giudice togato attualmente in servizio, da due giudici aventi diritto alla conferma dopo il primo triennio in quanto per essi non necessita alcuna valutazione comparativa”;

- visto l'art. 5, comma 2, del bando di concorso C.S.M. P-11516/2010 il quale stabilisce che: “1.Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'ufficio interessato convoca per la valutazione delle stesse una commissione composta dai giudici togati e da due giudici onorari minorili dell'ufficio estratti a sorte tra quelli in scadenza per il prossimo esaurimento del terzo triennio di attività.”;

- ritenuto che nel caso di impossibilità di comporre per intero la commissione per la valutazione delle domande degli aspiranti alla nomina a giudice onorario secondo le indicazioni di cui all'art. 5, comma 2, del bando di concorso prot. P-11516/2010 del 14 maggio 2010, per la mancanza di consiglieri onorari in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio, la commissione deve ritenersi validamente costituita (non diversamente da quanto accade in caso di contingente mancanza di altri membri) con la presenza degli altri componenti previsti dalla circolare;

delibera

di rispondere nei termini di cui in premessa."